Studio Legale *Give. Galvatore Jacopini*Viale dei Flavi, 15 02100 RIETI
Tel 0746485677 Fax 0746484642

Studio Legale

Hov. Matteo Di Vittorio

Via Sanizi 19 02100 Rieti

Via Sanizi, 19 – 02100, Rieti Tel. 0746 270896 Fax. 0746 257273

1

TRIBUNALE DI ROMA	
Sezione specializzata in materia di impresa	
 per	
la Società Cooperativa "Velinia per l'incremento e la valorizzazione dei	
prodotti boschivi Società Cooperativa"	
avv. Salvatore Iacopini	
avv. Barvatore racopiin avv. Matteo Di Vittorio	
contro	
Ugo Graziani, Aurelio Saulli, Biagio Saulli, Costantino Colangeli, Angelo	
Sebastianelli, Gino Soldani, Giulio D'Amata, Daniela Di Stefano, Santina Di	
Stefano, Mario Aloisi, Pietro Graziani, Cesare Foffi, e Giuseppe Tiberio	
Paoli	
avv. Massimo Costantini	
RGC 55547/2022	
dott. Ruggiero Aldo	
udienza 22/01/2024	

MEMORIA EX ART. 183, COMMA 6, N° 1 C.P.C.	
La soc. coop. Velinia si riporta alla comparsa di costituzione e risposta	
 depositata insistendovi.	
 In primo luogo si rileva l'infondatezza di quanto dedotto dagli attori nelle	
note di trattazione scritta. Secondo i medesimi la legittimazione del signor	
Paoli deriverebbe dal disposto di cui all'art. 2479 ter c.c. avendo chiunque	
interesse all'impugnazione delle decisioni prese in assenza assoluta di	
informazione.	

La giurisprudenza di merito ha individuato il concetto di "assenza	
assoluta di informazione" nella carenza assoluta di convocazione	
dell'assemblea (cfr. Tribunale Milano 27/09/2018), in riguardo al	
procedimento di convocazione in senso proprio (cfr. Tribunale Milano n°	
10.077/2014) o nella mancanza di convocazione (cfr. Tribunale Palermo,	
ordinanza cautelare 30/03/2019).	
Parimenti, secondo la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. Sentenza n°	
22987/2019) l'interpretazione dell'art. 2479 ter, co. III, c.c. non può	
prescindere dallo specifico quadro normativo: dalla lettura combinata degli	
artt. 2479 ter e 2479 bis c.c. in tema di assemblea dei soci di s.r.l. si deduce	
che vi debba inderogabilmente essere non solo l'informazione dei soci circa	
la riunione dell'assemblea, preventiva e imprescindibile, ma anche il	
contenuto minimo dell'avviso di convocazione, qualunque sia il modello	
decisionale adottato.	
In sintesi, afferma la Corte di legittimità, il Legislatore, pur consentendo	
ai soci della S.r.l. di scegliere tra una pluralità di modelli decisionali, ha posto	
come cardini per la corretta formazione della volontà sociale l'informazione	
preventiva dei soci in merito all'avvio del procedimento deliberativo e	
all'ordine del giorno, sanzionando con la nullità la delibera adottata non	
osservando tali prescrizioni in caso di mancato avviso della convocazione.	
Nel caso di cui ci si occupa gli attori non hanno nemmeno allegato,	
nell'atto di citazione, alcun vizio di comunicazione o del procedimento di	
convocazione dell'assemblea, essendo peraltro tutti presenti alla medesima.	
Per quanto sopra dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto la società	
cooperativa Velinia rassegna le seguenti	
cooperativa venina rassegna ie seguenti	

CONCLUSIONI	
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,	
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva del signor Giuseppe Tiberio	
Paoli con conseguente estromissione dello stesso dal giudizio e con condanna	
del medesimo al pagamento in favore della cooperativa Velinia di una	
somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.;	
- dichiarare l'inammissibilità delle domande di cui ai motivi di impugnazione	
della delibera dell'assemblea dei soci del 22/05/2022 per i motivi tutti di cui	
in narrativa;	
- in subordine rigettare le domande giudiziali aventi ad oggetto	
l'impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci del 22/05/2022 in	
quanto infondate in fatto ed in diritto.	
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio".	
Rieti – Roma, lì 21/04/2023	
avv. Salvatore Iacopini	
avv. Matteo di Vittorio	